

Circolare n. 54
PMG/cg
24 Settembre 2008

Novità
dall'[Unione Europea](#) e
dai lavori parlamentari.

[Indice](#)

- [Ratifica italiana del Trattato di Lisbona](#)
- Dibattito in Commissione sulla [riforma della legge elettorale per le elezioni Europee](#)
- Approvazione definitiva, in sede di Consiglio dei Ministri, del disegno di "[Legge Comunitaria](#)" per l'anno 2008

✓ **AVVERTENZA:** cliccando sulla parola **Indice** posta alla fine di ogni paragrafo si torna a quest'indice degli argomenti.

➤ **Ratifica italiana del Trattato di Lisbona**

Lo scorso 31 Luglio, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal [Senato](#), di ratifica ed esecuzione del **Trattato di Lisbona** che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 ([A.C.1519](#)).

Il Senato ha invece espresso parere unanime favorevole (286 "sì" su 286 senatori presenti) il 23 luglio 2008.

Il disegno di legge è stato presentato alle Camere dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri avvenuta il 30 maggio 2008.

In Italia, secondo [la Costituzione](#), "le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali" ([art. 80](#)) e "non è ammesso il referendum per le leggi (...) di autorizzazione a ratificare trattati internazionali" ([art. 75](#)).

Sul SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Serie Generale, è stata quindi pubblicata la **LEGGE 2 agosto 2008, n. 130**, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007"

Il Trattato di Lisbona - che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - è stato firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri.

A norma dell'articolo 6, il Trattato dovrà essere ratificato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati (altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica).

Nel rimandare, **per la consultazione del testo del Trattato e di altri documenti ad esso correlati**, a questa [sezione del sito web del Dipartimento Politiche Comunitarie](#) presso la Presidenza del Consiglio ed alla [sezione "Trattati" di Eur-Lex](#), si evidenziano di seguito i punti più significativi del Trattato medesimo, il quale intende dettare le regole per il funzionamento della **UE-27**:

- ✓ **DIRITTI** - Diventano vincolanti i diritti dei cittadini della Carta fondamentale. Il Regno Unito e la Polonia hanno ottenuto la possibilità di non applicazione della Carta. Un milione di cittadini europei possono "invitare" la Commissione europea a proporre una iniziativa legislativa.
- ✓ **PERSONALITA' GIURIDICA** - Per la prima volta nella sua storia, l'UE avrà una propria personalità giuridica e potrà firmare i Trattati internazionali.
- ✓ **PRESIDENZA UE** - Viene creata la figura del Presidente dei 27 con carica di due anni e mezzo. Il Presidente UE rappresenterà l'Unione nelle sedi internazionali e preparerà i vertici. Finisce la rotazione semestrale che sarà mantenuta per i Consigli dei Ministri.
- ✓ **ESTERI** - Nasce la figura dell'"Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza" e assumerà i ruoli che oggi sono coperti dall'Alto rappresentante per la politica comune estera e di sicurezza e dal Responsabile delle relazioni esterne della Commissione europea.

L'Alto Rappresentante sarà anche vicepresidente della Commissione UE.

- ✓ **COMMISSIONE UE** - Dal 2014 sarà ridotto il numero dei componenti. In futuro il numero dei membri della Commissione sarà pari a due terzi degli Stati membri, che così saranno presenti nell'esecutivo europeo a rotazione.
- ✓ **EUROPARLAMENTO** - Sono previsti maggiori poteri di intervento per approvare la legislazione europea in particolare nelle aree di giustizia, sicurezza, immigrazione, trattati internazionali e bilancio. Ridotto il numero dei membri da 785 a massimo 751 (l'Italia passa da 78 a 73).
- ✓ **PARLAMENTI NAZIONALI** - Avranno una voce in capitolo nel processo legislativo europeo: riceveranno le proposte di legge direttamente per valutare se una proposta di legge lede le proprie competenze. Se un terzo del parlamento nazionale dovesse riconoscere questa eventualità, la proposta sarà rimandata a Bruxelles per una verifica della Commissione.
- ✓ **CITTADINI UE** - Potranno lanciare un'iniziativa legislativa, sempre che siano in grado di raccogliere almeno un milione di firme in diversi Stati membri.
- ✓ **SISTEMA DI VOTO** - Il potere di veto tra i 27 viene escluso in 45 ambiti di decisione, pur rimanendo in altri settori chiave, come il fisco e la difesa. Le decisioni nel Consiglio verranno prese con un sistema di voto a doppia maggioranza (55% dei Paesi che rappresentano il 65% della popolazione). Il nuovo metodo entrerà in vigore in maniera completa solo dal 2017 (dal 2014 in maniera parziale).
- ✓ **POLITICHE COMUNI** - La politica energetica e la politica ambientale volta a contrastare il riscaldamento globale sono i nuovi obiettivi comuni. Per la politica commerciale, la "concorrenza equa" è un principio che va rispettato per assicurare il funzionamento appropriato del mercato interno. Sulla sicurezza comune è prevista una clausola di 'solidarietà' in caso di attacchi terroristici o altri disastri (per esempio naturali).

Si ricorda infine che **l'art. 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** prevede che (...) "L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: (...) d) **turismo** (...)".

Per ulteriori approfondimenti in materia si invita a consultare:

- il sito web della Commissione Europea dedicato al **Trattato di riforma** (cd. di Lisbona);
- la **relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona**,
- il **dossier del Senato** della Repubblica Italiana ed il dossier del Dipartimento per le Politiche Comunitarie sulla "**ratifica italiana**";
- la sezione dedicata all'iter della Riforma istituzionale dell'Unione europea ed **il progetto di Costituzione Europea**.

Indice

➤ **Dibattito in Commissione sulla riforma della legge elettorale per le elezioni Europee**

Si tratta qui dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente **l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia**” (**C22** Zeller e abb. - rel. Calderisi, PdL).

Il 16 ed il 17 Settembre scorsi, la Commissione I – Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha iniziato il dibattito sul provvedimento all'esame (**16_09**; **17_09**) con la relazione introduttiva di Calderisi ed i primi interventi dei membri di Commissione per poi rinviarne l'esame.

In mancanza di una procedura uniforme di voto, peraltro prevista dai Trattati, ci si è per ora “accontentati” di determinare una serie di principi comuni che ogni Stato membro deve rispettare all'interno della propria legislazione elettorale.

Detti principi, fissati dalla **Decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom** del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica **l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto**, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom sono, in sintesi, i seguenti:

- x i membri del parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto;
- x ogni Stato membro decide la “propria” legge elettorale europea, nel rispetto di identiche regole democratiche (voto a 18 anni, eguaglianza dei sessi, voto segreto) e di alcuni principi comuni (suffragio universale diretto, rappresentanza proporzionale e mandato quinquennale rinnovabile;
- x infine, i seggi al Parlamento Europeo sono, in linea generale, assegnati proporzionalmente alla popolazione di ogni Stato membri con un massimo di 732 membri nel complesso.

Per ulteriori informazioni sulle **modalità comunitarie di elezione del Parlamento Europeo** potete consultare:

- x una **scheda sintetica** del Parlamento Europeo;
- x l'area Elezioni del Parlamento Europeo di Wikipedia e, in particolare, le sezioni References e ExternalLinks;
- x un **sintetico dossier di documentazione** a cura del Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera della Camera dei Deputati;
- x un **sintetico dossier di documentazione** a cura della Commissione I – Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nel quale sono evidenziate le attività parlamentari condotte in tema di **riforma della legge elettorale europea** fino alla scorsa legislatura e la **normativa nazionale vigente**.

Indice

- **Approvazione definitiva, in sede di Consiglio dei Ministri, del disegno di “Legge Comunitaria” per l'anno 2008**

Il disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2008.

Il testo era stato sottoposto all'esecutivo il 27 giugno per l'approvazione in via preliminare e quindi inviato alla Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria che ha espresso il proprio parere il 17 luglio; in tale sede le Regioni hanno espresso un proprio articolato parere.

Ora, il provvedimento sarà presentato in Parlamento per l'esame in Commissione e quindi in Aula.

Il provvedimento presentato mantiene sostanzialmente a struttura delle precedenti leggi comunitarie, e allo stesso tempo conferma le importanti novità previste dalla **legge comunitaria 2007** (1, 2):

- x *il termine per l'esercizio della delega legislativa deve, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive*: questo consente un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è invece tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria;
- x *l'attuazione mediante decreto legislativo di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*;
- x *la previsione di un principio di semplificazione amministrativa*, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

Ovviamente, rispetto al precedente testo non sono state riportate quelle disposizioni che sono state nel frattempo inserite in altri testi normativi quali, ad esempio, il decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, poi convertito dalla Legge n. 101 del 6 Giugno 2008.

Ultima ed ulteriore differenza rispetto al testo di partenza è data dal fatto che nel testo finale il Capo III contiene le disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo ad un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT - soggetto giuridico di tipo associativo, avente natura di enti di diritto pubblico, con il compito di realizzare obiettivi di cooperazione transfrontaliera territoriale), come da esplicita richiesta delle Regioni: conseguentemente, l'ex Capo III del testo di partenza è divenuto il nuovo Capo IV

Il ddl comunitaria 2008 si articola perciò in quattro capi e due allegati.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, nonché i principi e i criteri direttivi generali della medesima, per *l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, da recepire con decreto legislativo* (non sono previste, al momento, direttive da attuare con regolamento); è altresì prevista una delega al Governo per *l'emanazione di provvedimenti recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario*; è infine prevista una delega che consente al Governo di *accorpate in codici di settore e testi unici le norme* emanate in adempimento di obblighi comunitari al fine di riordinare e coordinare il sistema normativo vigente nonché di operare, laddove possibile, un assestamento delle singole materie attraverso un complesso di norme stabili ed armonizzate.

Il Capo II contiene *disposizioni particolari di adempimento degli obblighi comunitari*, dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea, nonché *principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa e disposizioni particolari*.

Tra le modifiche che risultano di maggior interesse si segnalano, in particolare, quelle previste dalle seguenti disposizioni:

- **art. 6**, delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005 (che costituiscono il c.d. "Pacchetto igiene") e successive modificazioni;
- **art. 7**, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica la direttiva 90/385/CE in materia di dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi. Tra i principi e i criteri direttivi ivi riportati si segnala, in particolare, la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;
- **art. 9**, delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Tra i criteri specifici di delega si segnalano: la previsione di adeguati poteri di coordinamento, approvazione e risoluzione dei casi di inadempimento; il coordinamento della disciplina di pianificazione e programmazione con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, impianti termici civili, combustibili e circolazione veicolare; introduzione di una specifica disciplina in materia di campionamento, misurazione, metodi di valutazione, accreditamento dei laboratori, garanzia di qualità e controlli;
- **art. 16**, **modifiche al Codice del consumo**: in particolare il comma 1, lett. b) della disposizione in esame sostituisce integralmente il precedente art. 144-bis Cod. cons. derubricato: "Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori". Tra le novità ivi previste si segnala la possibilità in capo al Ministero dello sviluppo economico, nello svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale competente in materia di tutela dei consumatori (fatte salve le competenze più specifiche in singoli settori della altre Autorità nazionali, ed in particolare quelle attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dalla nuova disciplina sulle pratiche commerciali scorrette), di avvalersi anche della collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza nonché dei Comuni.

Vengono altresì individuati i principi da applicarsi in materia di procedimenti istruttori e le sanzioni applicabili in caso di violazioni della vigente normativa.

- **art. 18**, in attuazione della [direttiva 2007/68/CE](#) sostituisce la sezione III dell'Allegato 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, riportante un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati in etichetta in quanto **allergenici**, e contestualmente sopprime la sezione IV del medesimo allegato che conteneva un elenco di prodotti temporaneamente esclusi. La disposizione in esame fissa inoltre i termini di adeguamento per gli operatori autorizzando, fino ad esaurimento scorte, la commercializzazione dei prodotti non conformi.

Nel **Capo IV** viene infine confermata una delle novità introdotta dalla Comunitaria 2007 consistente nell'*attuazione di due decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione Europea)*: in particolare, tali decisioni riguardano rispettivamente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ([2006/783/GAI](#)) e la semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge ([2006/960/GAI](#)).

Infine, gli allegati A e B contengono l'elenco delle 35 direttive (di cui 5 in allegato A e 30 in allegato B) da recepire con decreto legislativo: i due allegati si differenziano sulla base dell'iter di approvazione parzialmente diverso, in quanto per le direttive contenute nell'allegato B è prevista una procedura aggravata consistente nell'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Tra le direttive da recepire di maggior interesse si segnalano in particolare le seguenti:

- la [2007/47/CE](#) che modifica la direttiva 90/385/CE in materia di **dispositivi medici** impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;
- la [2008/5/CE](#) relativa alla *specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie* oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE;
- la [2006/38/CE](#) che modifica la direttiva 1999/62/CE (c.d. "**Eurovignette**") relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l'uso di alcune infrastrutture;
- la [2006/54/CE](#) riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di **occupazione ed impiego**; cfr. anche questa sezione del [Dipartimento per le Pari Opportunità](#);
- la [2006/112/CE](#) relativa al **sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**;

- la [2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “[Direttiva Servizi](#)”).

Tale direttiva dovrà essere attuata entro il 28 dicembre 2009.

Essa si presenta come uno strumento di portata generale in cui vengono fissati principi tendenzialmente comuni a tutti i settori relativi al mercato interno dei servizi.

Contiene infatti norme in materia di semplificazione amministrativa e disposizioni generali volte a rimuovere gli ostacoli regolamentari e amministrativi alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi.

La direttiva fissa inoltre una serie complessa e coordinata di azioni che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al fine di promuovere la libera circolazione dei servizi prevedendo al contempo meccanismi di cooperazione tra le amministrazioni nazionali.

E' altresì previsto l'esame di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in materia di attività di servizi, finalizzato alla revisione dell'ordinamento in modo da eliminare o attenuare i regimi autorizzatori o i requisiti che non siano conformi alle condizioni fissate dalla direttiva.

Un corretto recepimento della direttiva in esame si presenta piuttosto complesso poiché, a differenza di quanto solitamente accade nell'ambito delle procedure di adeguamento alle normative comunitarie, non viene richiesta agli Stati membri la semplice trasposizione di prescrizioni normative di armonizzazione già individuate ma vengono, invece, fissati degli obiettivi muovendo dalla consapevolezza della difficoltà di poter operare attraverso l'armonizzazione normativa degli ordinamenti stessi.

- la [2007/45/CE](#) che reca disposizioni sulle [quantità nominali dei prodotti preconfezionati](#);
- la [2007/64/CE](#) relativa ai [servizi di pagamento nel mercato interno](#);
- la [2007/65/CE](#) che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti [l'esercizio delle attività televisive](#), che prevede rilevanti modifiche al [Testo Unico della radiotelevisione](#);
- la [2007/66/CE](#) che riguarda il miglioramento dell'efficacia delle [procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici](#);
- la [2008/48/CE](#) relativa ai [contratti di credito ai consumatori](#) e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
- la [2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Tale direttiva, ha riformato e riunito il quadro normativo comunitario in tema di qualità dell'aria. Il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, imporrà un complesso intervento di revisione delle numerose disposizioni legislative introdotte per disciplinare tale settore. Andrà, conseguentemente, uniformata anche la Parte V del Codice dell'Ambiente 152/2006 con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, impianti termici civili, combustibili e circolazione veicolare.

La direttiva, infatti, oltre a confermare i precedenti limiti per i principali inquinanti, stabilisce che gli Stati membri portino entro il 2015 i livelli di PM_{2,5} nelle aree urbane al di sotto dei 20 µ/m³ e riducano entro il 2020 l'esposizione del 20% rispetto ai valori del 2010;

- la [2008/52/CE](#) relativa a determinati aspetti della [mediazione in materia civile e commerciale](#) (cfr. anche [qui](#))

Si segnalano infine, per chi volesse effettuare ulteriori approfondimenti, una serie di [strumenti utili per l'analisi delle disposizioni della LEGGE COMUNITARIA ANNUALE](#)

[Indice](#)